

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,06 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,64 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	39,06 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	38,64 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4246
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	42,46
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	42,00
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	42,00
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4246

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).